

## ATTIVITA' DI AGENZIA DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DI CREDITI PER CONTO TERZI

Si definiscono **Agenzie di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi** le imprese che svolgono attività di intermediazione in gestione, incasso e recupero per conto terzi di crediti insoluti attraverso qualsiasi modalità di contatto con il debitore, non prevede infatti il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria. Per questo motivo risulta decisamente più conveniente e consente di recuperare il credito in tempi più rapidi.

I caratteri distintivi delle agenzie di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi sono:

- professionalità, abitudine e non occasionalità;
- scopo di lucro;
- prestazione d'opera effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta;
- trattazione di affari per conto terzi.

Le agenzie di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi sono agenzie d'affari, di competenza della **Questura**. Il Questore provvede infatti al rilascio dell'**autorizzazione** per l'avvio, che ha durata permanente. A differenza delle altre agenzie, queste possono operare su tutto il territorio nazionale, senza richiedere nuove autorizzazioni e disporre di ulteriori locali. È consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell'attività: questi devono presentare dichiarazione di consenso per conduzione, come rappresentanti del titolare, dell'esercizio per il quale si chiede la licenza ed essere in possesso degli stessi requisiti personali del titolare. In questo caso il titolare della licenza deve comunicare preventivamente alla Questura l'elenco dei propri agenti indicando il rispettivo ambito territoriale.

Gli esercenti o titolari di agenzia d'affari hanno l'obbligo di tenere un **registro giornale degli affari** vidimato, in cui vengono riportate informazioni quali nome, cognome e domicilio del committente, data e natura della commissione, premio pattuito, (esatto o dovuto) ed esito operazione. Il registro può essere in formato informatico o cartaceo (art. 2215-bis c.c.) e deve essere conservato per i successivi cinque anni. I titolari di agenzie d'affari possono procedere a procedura di autovidimazione, attraverso autodichiarazione ai SUAP, la cui ricevuta di presentazione resta allegata al registro oggetto di vidimazione e ne costituisce parte integrante; se in formato cartaceo deve essere tenuto apponendo il timbro dell'impresa su tutte le pagine, se informatico, mediante apposizione di marca temporale e firma digitale dell'imprenditore o del rappresentante. I titolari di agenzia di affari devono tenere esposto il loro tariffario delle prestazioni.

## REQUISITI

### REQUISITI SOGGETTIVI

- Non aver riportato provvedimenti giurisdizionali comportanti la perdita della piena capacità di obbligarsi;

Possono svolgere l'attività di recupero crediti solo soggetti muniti di licenza, nonché eventuali loro rappresentanti che abbiano gli stessi requisiti soggettivi del titolare della licenza e previa approvazione del Questore.

### REQUISITI OGGETTIVI

- L'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese (forma individuale, societaria o cooperativa) presso la Camera di Commercio e possedere apposita **licenza** rilasciata dal Questore;
- I locali devono:
- essere in disponibilità di chi esercita l'attività (proprietà o altro titolo), avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali e rispettare la normativa urbanistica vigente, destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa e rispettare le norme di polizia urbana, igienico sanitarie e prevenzione incendi.



## PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di agenzia di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

## NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- **Decreto Legislativo 01/06/1993 n. 385** - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- **Decreto Legislativo 25/09/1999 n. 374** - Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- **D.P.R. 18/07/2000 n. 287** - Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia;
- **Legge 28/12/2005 n. 262** - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
- **Decreto Legge 08/04/2008 n. 59** - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee;
- **Decreto legislativo 25/10/2016 n. 222** - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- [Parere ministeriale del 20 giugno 2017 nota n. 557/PAS/U/009438/12015](#) - Autovidimazione del registro giornale degli affari. [Quesito](#).